

## ESERCIZI PUBBLICI - TERMINE PER L'APERTURA IN CASO DI SUBINGRESSO

sabato 17 novembre 2007

Nel caso di subingresso in una licenza per l'apertura di un esercizio pubblico, il termine di 180 giorni per l'apertura materiale dell'esercizio stesso decorre da quando il subingresso è stato autorizzato, a nulla rilevando che l'interessato possa, nelle more del procedimento, già esercitare in proprio.

T.A.R. VENETO, sez. III, 15 novembre 2007, n. 3622 (abbreviata): "Con il provvedimento impugnato il Dirigente del Settore Commercio e Attività Economiche del Comune di XXXX ha disposto la revoca dell' autorizzazione n° 7341, rilasciata in data 8 marzo 2007 alla ricorrente, per subingresso del pubblico esercizio sito in via YYYY n° 27. Il ricorso è fondato.

L' art. 4 della legge n° 287 del 1991 stabilisce che l' autorizzazione è revocata qualora il titolare dell' autorizzazione medesima non attivi l' esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l' attività per un periodo superiore a 12 mesi.

Il provvedimento impugnato reca la data di prot. 2 agosto 2007 prot. n° 212005. A tale data non erano dunque decorsi 180 giorni dal rilascio alla ricorrente, avvenuto in data 8 marzo 2007, dell' autorizzazione n° 7341.

Né rileva, al riguardo, come sottolinea l' Amministrazione resistente, che il subentrato possa iniziare l' attività del dante causa prima di avere ottenuto il rilascio dell' autorizzazione a suo nome, purchè abbia presentato regolare istanza di subingresso, avendo l' Amministrazione stessa fatto uso del potere di revoca di un' autorizzazione di pubblico esercizio, di cui all' art. 4 della legge n° 287 del 1991."